



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

E

L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

PREMESSO

che i reati predatori in danno delle banche costituiscono un fenomeno di particolare allarme sociale;

che la fase di ripresa economica successiva all'emergenza pandemica da Coronavirus ha fatto emergere l'opportunità di intensificare la collaborazione istituzionale tra Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Associazione Bancaria Italiana in chiave di prevenzione della criminalità;

ATTESO

che in ambito provinciale sono state sottoscritte intese tra le Prefetture U.T.G. e l'Associazione Bancaria Italiana, finalizzate a migliorare i servizi di prevenzione delle rapine, dei furti e di attacchi in danno delle dipendenze bancarie;

che il 6 giugno 2006 è stato stipulato un Protocollo d'intesa di durata biennale fra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Associazione Bancaria Italiana, che ha determinato un rapporto di collaborazione fra le parti per favorire, nel rispetto delle reciproche competenze, l'acquisizione e lo scambio di dati e informazioni attinenti ai reati predatori in danno delle banche, finalizzato al miglioramento della prevenzione e repressione della criminalità nello specifico settore;

che il 26 maggio 2008, il 10 giugno 2010, il 30 novembre 2011, il 5 giugno 2013, il 12 novembre 2015 ed il 14 maggio 2018 detto Protocollo è stato rinnovato anche in relazione ai buoni risultati conseguiti in termini di prevenzione e repressione della criminalità e che in data 31 gennaio 2019 è stata siglata l'estensione del citato Accordo anche all'attività di analisi del reato di truffa;

CONSIDERATO

che per rispondere efficacemente alla domanda di sicurezza nel settore bancario è di estrema utilità un'attività di analisi integrata del fenomeno e dell'individuazione delle misure di difesa che nel tempo si rivelano più idonee per la protezione dagli attacchi della criminalità comune e organizzata;

RAVVISATA

l'esigenza di rinnovare l'intesa diretta a perfezionare la collaborazione già avviata tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Associazione Bancaria Italiana;

VALUTATO

che presso l'Osservatorio Sicurezza Fisica (OSSIF), Centro di ricerca dell'ABI sulla sicurezza, è attivo un Osservatorio intersettoriale sulla criminalità predatoria che, tra l'altro, consente di analizzare le problematiche legate alla sicurezza anche nell'ambito di settori diversi da quello bancario;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Associazione Bancaria Italiana - in relazione alle attività dell'OSSIF - di seguito denominate "parti", convengono quanto segue:

Articolo 1 (Finalità)

Il presente Protocollo persegue lo scopo di rafforzare il rapporto di collaborazione fra le parti, per favorire, nel rispetto delle rispettive specifiche competenze, l'acquisizione, lo scambio e l'analisi di dati attinenti ai reati predatori in danno delle banche, nonché di altri operatori e/o soggetti economici rappresentati nell'ambito dell'OSSIF, anche al fine di ottimizzare le misure di prevenzione e di sicurezza passiva.

Articolo 2 (Attività di collaborazione)

L'attività di collaborazione tra le parti per le finalità sopraindicate si fonda sui seguenti punti programmatici:

- a. interscambio di dati statistici estrapolati dalle rispettive banche dati e di informazioni sui fenomeni monitorati, secondo le modalità che saranno definite dal Comitato Tecnico Permanente di cui all'art. 3;
- b. costituzione del Comitato Tecnico Permanente sulla criminalità predatoria per il monitoraggio dei fenomeni delittuosi in trattazione, l'elaborazione di strategie di

prevenzione e contrasto, la valorizzazione di best practices e l'analisi di dati non coperti da specifici obblighi di riservatezza, a livello nazionale e territoriale, con particolare riferimento ai delitti in specie commessi in danno delle banche e dei soggetti/operatori economici rappresentati nell'ambito dell'OSSIF;

- c. verifica dei risultati conseguiti con l'applicazione di tecnologie di sicurezza ai fini preventivi ed investigativi;
- d. realizzazione di documenti di analisi quantitative e qualitative finalizzati ad evidenziare l'evoluzione di fenomeni, l'andamento della delittuosità nonché i contesti territoriali nei quali si registrano particolari criticità.

Articolo 3

(Composizione del Comitato Tecnico Permanente sulla criminalità predatoria)

Il Comitato Tecnico Permanente sulla criminalità predatoria è composto da rappresentanti del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dell'Associazione Bancaria Italiana, degli Organismi facenti parte del Gruppo di Studio Tecnico dell'ABI per la Sicurezza (che coordina tra l'altro le attività di OSSIF).

Le parti, di comune accordo, potranno estendere la partecipazione al Comitato Tecnico Permanente a rappresentanti delle Istituzioni, a esperti di settore e ad associazioni di categoria per l'approfondimento di specifiche tematiche.

Articolo 4

(Ruolo di ABI/OSSIF)

L'Associazione Bancaria Italiana, tramite OSSIF, si impegna a comunicare al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, i dati sintetici relativi a rapine in banca e attacchi fisici agli ATM, contenuti nel proprio database anticrimine che raccoglie le informazioni sugli eventi criminosi in danno delle dipendenze bancarie e sui sistemi di difesa utilizzati per contrastarli.

Articolo 5

(Ruolo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza)

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale si impegna a comunicare ad ABI/OSSIF i dati statistici sugli eventi criminosi in danno delle dipendenze bancarie e dei soggetti/operatori economici rappresentati nell'ambito

dell'OSSIF per consentire anche l'elaborazione del Report Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria.

Articolo 6

(Ulteriore attività di collaborazione)

Il presente Protocollo ha, altresì, lo scopo di finalizzare la collaborazione tra le parti allo scambio di conoscenze, valutazioni ed approfondimenti, con riferimento alla funzione strategica rivestita dai settori economici rappresentati da ABI/OSSIF nella fase della ripresa economica conseguente alla crisi pandemica, in chiave di analisi e di prevenzione del rischio di infiltrazione nell'economia legale da parte della criminalità organizzata.

Articolo 7

(Diffusione delle informazioni)

Come strumento di diffusione delle iniziative intraprese, su conforme parere del Comitato Permanente di cui all'art. 3 della presente intesa, potrà essere anche utilizzato il Portale www.ossif.it.

Articolo 8

(Durata ed eventuali modifiche)

La presente intesa ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Nel periodo di vigenza dell'accordo le parti potranno concordemente modificare i contenuti della presente intesa al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi.

Le parti si impegnano a confrontarsi prima della scadenza per valutare le modalità di rinnovo della stessa.

Roma, 7 luglio 2020

Per l'Associazione Bancaria Italiana

Dott. Giovanni Sabatini

Per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Prefetto Vittorio Rizzi